



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 74 del 31/05/2019 della Giunta Comunale.

Oggetto: Regolamento per sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura.

L'anno duemiladiciannove addi trentuno del mese di Maggio alle ore 13.50 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco - Presidente
Barbagallo	Giuseppe	Assessore
Strazzanti	Stella	Assessore
Ragusa	Alessandro	Assessore
Patti	Giovanni	Assessore

Sono assenti:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott. ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di estorsione e/o usura

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 2, comma 1, della L. n. 3/2012 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento prevede che :

“L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;

RITENUTO di dover contribuire all'azione di contrasto al racket e all'usura attraverso i pochi strumenti a disposizione di un Ente locale proseguendo nella linea di sostegno a chi si oppone al racket e all'usura;

RITENUTO che questa Amministrazione intende prevedere interventi agevolativi e una fiscalità locale di vantaggio a favore delle imprese che si ribellano al racket e all'usura e che abbiano sporto denuncia nei confronti degli atti criminali compiuti ai loro danni;

RITENUTO nell'ambito della potestà regolamentare e nell'esercizio della propria autonomia impositiva di poter definire specifiche fattispecie agevolative e/o di esenzione dei tributi di competenza del Comune ossia tributi in ordine ai quali l'Ente ha poteri di determinazione delle aliquote, poteri di accertamento e sanzionatori;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L. n. 3/2012

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di estorsione e/o usura” composto da n° 11 articoli e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento, al Presidente del Consiglio Comunale per la successiva approvazione dopo avere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti;
3. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale.

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Barrafranca, li 31-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 31-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione Comunale a sostegno della cultura della legalità, intende istituire, in conformità alla L. 27/01/2012 n.3, misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura.

Art. 2 – Destinatari e agevolazioni

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscono un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - a) Esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), TARI e TASI dovute dalla vittima, del canone per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei canoni idrici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
 - b) Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3 – Condizioni

1. Le esenzioni suindicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) Che la vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
 - b) Che la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 4 e seguenti della medesima legge. 2
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale

Art. 4 – Sospensione dei tributi

Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerente il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, con determinazione sindacale, la sospensione immediata di tutti i tributi locali iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui all'art. 3 c. 2.

Art. 5 – Istanze e procedimento

1. Le agevolazioni definitive verranno concesse, con delibera di Giunta Municipale, dietro ~~presentazione di apposita domanda di cui al predetto art. 2, corredata dalla documentazione probatoria, indicata all'art. 3 del presente regolamento.~~
2. La domanda di cui al comma precedente può essere presentata tramite posta elettronica certificata o con plico raccomandato o con consegna a mano al protocollo generale del

Comune.

3. La domanda per la concessione delle esenzioni di cui all'art. 2, sottoscritte dall'interessato, deve contenere:
 - a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estortive;
 - b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estortive, ovvero, della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato al comma 1 dell'art. 5;
 - c) La dichiarazione di non aver aderito o di avere cessato di aderire alle richieste estortive;
 - d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 4, comma 1, lettere b e c, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
 - e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito, dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalità estortive;
 - f) l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo, ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, precedenti le richieste estortive;
 - g) le esenzioni richieste.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia il beneficiario;
 - b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona, in conseguenza dell'evento lesivo.
5. Nei casi di presentazione della domanda, le dichiarazioni sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
6. La delibera, di cui al comma 1, perde efficacia e il contributo previsto non sarà liquidato nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento del Libero Consorzio Comunale o di qualsiasi autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.
7. L'Amministrazione Comunale acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere atti all'autorità giudiziaria.
8. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui al successivo articolo, procede a definire il procedimento.

Art. 6 – Accertamento sanitario

Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e s.m.i.

Art. 7 – Deliberazione sulla domanda

1. La Giunta Municipale, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2.
2. Il termine di 30 giorni di cui al comma 1, è prorogato di 30 giorni nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di procedere direttamente a ulteriori atti istruttori o di richiederli all'autorità giudiziaria.
- ~~3. Dell'adozione della delibera di cui al comma 1, si dà comunicazione al Prefetto e all'Autorità Giudiziaria competente e al soggetto interessato.~~

Art. 8 – Penalizzazioni

1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 2 che non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali.
2. La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 2.
3. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza anche soggetta ad impugnazione.

Art. 9 – Sospensione e revoca.

Qualora la concessione delle agevolazioni è concessa prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ancorché definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, provvede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta.

Art. 10 – Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base ai criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al G.D.P.R.
2. Gli organi e gli uffici preposti all'esame degli atti, sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e s.m.i.
3. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio e degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione.
4. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati.
5. Gli atti sono custoditi in forme idonee a garantire la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificatamente incaricato della loro gestione e trattazione.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa G. Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
